



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/ac

Roma, 27 MAG. 2019

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Massa Carrara  
Via VII Luglio, 16/Bis  
54033 Massa Carrara**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 29/2019\_ crediti formativi "obbligatorii"*

Facendo seguito alla Vs. del 18 febbraio 2019, con la quale si chiede quanti crediti formativi c.d. "obbligatorii" debba conseguire il professionista che, iscrittosi nell'Albo nel corso del triennio, sia soggetto all'obbligo formativo solo per uno o due anni, si osserva quanto segue.

L'articolo 5, comma 2 e l'articolo 6, comma 1 del Regolamento per la Formazione professionale continua stabiliscono che nell'ambito delle attività formative utili all'iscritto per l'assolvimento dell'obbligo formativo, almeno 9 cfp nel triennio devono essere acquisiti mediante la partecipazione ad attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

Inoltre, l'articolo 5, comma 3, stabilisce che il numero di 90 cfp richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo triennale è proporzionalmente ridotto nel caso in cui l'obbligo formativo a carico dell'iscritto decorra dal secondo o terzo anno del triennio. Non è invece espressamente regolato il caso relativo ai cfp c.d. "obbligatorii".

Tuttavia, pur in assenza di una specifica norma, si ritiene che si possa estendere alle materie "obbligatorie" la previsione della riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio in misura proporzionale alle annualità in cui l'iscritto è obbligato a svolgere la formazione e pertanto richiedere che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'iscritto consegua rispettivamente 3 cfp "obbligatorii" nell'anno e 6 cfp "obbligatorii" nel biennio.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 